



Comune di Sanza

Provincia di Salerno

Tel. 0975/322536-322766 Fax 0975/322626

Originale verbale deliberazione di Consiglio Comunale

N.11 del Reg. **Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune**

Data

30-04-2015

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 18:25, con prosieguo, in Sanza (SA) e nell'apposita Sala Consiliare, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco con avviso prot. n. 1849 del 24.04.2015, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello nominale risultano presenti

De Mieri	Francesco	P
FORTE	ANTONIO	P
ANTONUCCI	VINCENZO	P
D'ONOFRIO	VINCENZA	P
LAVEGLIA	ANTONIO	P
BARBATO	ANGELA	P
Peluso	Antonio	A
Esposito	Vittorio	A

SIG. De Mieri Francesco, assunta la Presidenza, in qualità di SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Liguori Erika il quale provvede alla redazione del presente verbale.

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge 23 dicembre 2014, n° 190 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*;
- il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:
 - ✓ eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - ✓ soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - ✓ aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - ✓ contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
- il successivo comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicante le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire e che tale piano sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione;
- il comma 612 prevede, altresì, che i sindaci predispongano entro il 31 marzo 2016 una relazione sui risultati conseguiti, la quale deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;

Considerato che la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice delle amministrazioni, *in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*, i soggetti che devono approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo, tale disposizione, tuttavia, va coordinata con l'art. 42, comma 2, lettera e) D. Lgs. n° 267/2000, il quale attribuisce al consiglio comunale la competenza esclusiva in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali, e, conseguentemente, tale organo, su proposta del sindaco, approverà il piano e la relazione predisposti dal sindaco o su indicazione del sindaco.

Visto che il successivo comma 613 dispone che *“Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*, mentre il comma 614 prevede che

“nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n° 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n° 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015”;

Considerato che lo schema di piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) è stato predisposto secondo le direttive del Sindaco;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti UNANIMI espressi nei modi e forme di legge;
PRESENTI 6 ASSENTI 8(Peluso ed Esposito)

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per tutte le considerazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A);
- 2) **DI DISPORRE** che il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 3) **DI DISPORRE** altresì che il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune sia pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
- 4) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE: ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000 in ordine alla su estesa proposta di deliberazione di esprime: **PARERE FAVOREVOLE.**

Sanza, 16/04/2015

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Antonia Apadula

COMUNE DI SANZA
PROVINCIA DI SALERNO

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

La legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Il suddetto comma 611 indica i criteri cui il processo di razionalizzazione deve essere improntato:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 del richiamato art.1 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

Il piano deve indicare le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito web dell'amministrazione, in ottemperanza alle norme del "decreto trasparenza" (D. Lgs. n° 33/2013).

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, entro il 31 marzo 2016 devono predisporre una relazione a *consuntivo* sui risultati conseguiti.

La predetta relazione deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito web dell'amministrazione.

La legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice delle amministrazioni, *in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*, i soggetti che devono approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo, tale disposizione, tuttavia, va coordinata con l'art. 42, comma 2, lettera e) D. Lgs. n° 267/2000, il quale attribuisce al consiglio comunale la competenza esclusiva in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali, e, conseguentemente, tale organo , su proposta del sindaco, approverà il piano e la relazione predisposti dal sindaco o su indicazione del sindaco.

3. Attuazione

Il piano operativo dovrà essere attuato mediante ulteriori deliberazioni del consiglio comunale, le quali potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti e fusioni.

Il comma 613 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 precisa che, nel caso le società siano state costituite o le partecipazioni siano state acquistate *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione, né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il successivo comma 614 estende ai piani operativi l'applicazione dei commi 563-568- ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e di alienazione.

I contenuti di tale disciplina sono:

(c.563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società, senza il consenso del lavoratore.

E' richiesta la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(c.565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50%% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(c.566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla ricollocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società, mediante ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate del medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(c.567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(c.568 bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dalla entrata in vigore della legge n° 68/2014 di conversione del D.L. n° 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- 1) le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- 2) le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dalla entrata in vigore della legge n° 68/2014 di conversione del D.L. n° 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto un diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27- 29 dell'art.3 della legge n° 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono essere sempre autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Sanza partecipa al capitale delle seguenti società:

1. ASMENET CAMPANIA Soc. Cons. a R.L.- con una quota dello 0,23%;
2. METANOGAS Spa con una quota dello 0,2%;
3. V.D.& B. Spa con una quota dello 0,92%;

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza si precisa che il Comune di Sanza, oltre a far parte della Comunità Montana Vallo di Diano, partecipa al Consorzio Centro Sportivo Meridionale – Bacino SA/3 nonché all'Ente di Ambito Sele.

Si tratta di forme associative di cui al Capo V del Titolo II del D. Lgs. n° 267/2000, non oggetto del presente piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. ASMENET CAMPANIA Soc. Cons. a R.L.

La società è stata costituita il 29.07.2005.

Il Comune di Sanza detiene una partecipazione di valore nominale di € 295,00, pari allo 0,23% del capitale sociale.

L'oggetto della società è la “gestione di centri servizi territoriali per il supporto organizzativo gestionale e tecnologico della pubblica amministrazione”

Tra i criteri proposti dal comma 611 per individuare le società da dismettere o liquidare, la lett.a) prevede l'eliminazione delle società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni.

Si ritiene che la partecipazione non risulti più indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali.

Il Comune provvederà alla alienazione delle azioni.

Il procedimento finalizzato all'alienazione della partecipazione sarà avviato entro il 31.12.2015.

2. METANOGAS S.p.A.

La società è stata costituita il 18.07.2001.

Il Comune di Sanza detiene una partecipazione del valore nominale di € 981,16, pari allo 0,2% del capitale sociale.

L'oggetto della società è la "progettazione, costruzione e la gestione di impianti a rete di produzione, trasporto e distribuzione del gas, anche liquefatti, nonché il loro commercio ed ogni altra attività connessa o collegata".

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 impone al comune di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015.

Tra i criteri proposti dal comma 611 per individuare le società da dismettere o liquidare, la lett.a) prevede l'eliminazione delle società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni.

Si ritiene che la partecipazione non risulti più indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali.

Il Comune provvederà alla alienazione delle azioni.

Il procedimento finalizzato all'alienazione della partecipazione sarà avviato entro il 31.12.2015.

Si prevede che dalla cessione potranno conseguire per il Comune i seguenti risparmi: Zero.

3. V.D. & B. Spa – Società di gestione del Patto Territoriale

La società è stata costituita il 16.02.2001.

Il Comune di Sanza detiene una partecipazione del valore nominale di € 1.100,00, pari allo 0,92 del capitale sociale.

L'oggetto della società è il "coordinamento e l'attuazione del Patto Territoriale "Bussento Vallo di Diano".

Il comma 611 dell'art.1 della legge 190/2014 impone al comune di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015.

Tra i criteri proposti dal comma 611 per individuare le società da dismettere o liquidare, la lett.a) prevede l'eliminazione delle società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni.

Si ritiene che la partecipazione non risulti più indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali.

Il Comune provvederà alla alienazione delle azioni.

Il procedimento finalizzato all'alienazione della partecipazione sarà avviato entro il 31.12.2015.

Si prevede che dalla cessione potranno conseguire per il Comune i seguenti risparmi: Zero.

RELAZIONE TECNICA

1. Le partecipazioni del Comune

Il Comune partecipa al capitale delle seguenti società:

1. ASMENET Società Consortile A.R.L. con una quota pari al 0,23%;

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
ASMENET	Società consortile a responsabilità limitata	N° 1 amministratori N° 1 revisori n. _____ dipendenti compensi amministratori € _____

(N.D.R.: Si consiglia di inserire anche una scheda dettagliata della società)

Codice fiscale/partita Iva	05166621218
Forma giuridica	Società Consortile e responsabilità limitata
Anno di costituzione	29.07.2005
Natura di holding	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Sede legale	NAPOLI (NA)
Indirizzo	Via G. Porzio Centro Direzionale IS. G1
Telefono	
PEC	asmecam@asmepec.it
Sito istituzionale	
Attività svolta	Realizzazione centri di servizi territoriali (CST) che garantiscono la diffusione dei servizi innovativi.
Capitale sociale	400.000,00
Numero soci	261
Affidamenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Modalità di affidamento	
Oneri per il Comune:	Zero
- Per contratto di servizio	
- Per trasferimenti in conto capitale	
- Per trasferimenti in conto esercizio	
- Per concessione di crediti	
- Per copertura disavanzi o perdite	
- Per acquisizione di quote societarie	
- Per aumento di capitale sociale	
Dividendi erogati al Comune:	Zero
Numero azioni possedute	
Valore complessivo azioni	295,00
Percentuale di partecipazione	0,23%
Rappresentante nominato dal Comune	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
- Se SI indicare cognome e nome	

- Se SI indicare trattamento economico annuo lordo	
--	--

STATO PATRIMONIALE	2011	2012	2013
Attivo patrimoniale	0,00	0,00	0,00
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
C) Attivo circolante	0,00	0,00	0,00
D) Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
Passivo patrimoniale	0,00	0,00	0,00
A) Patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
B) Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
D) Debiti	0,00	0,00	0,00
E) Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	0,00	0,00	0,00
Costi della produzione	0,00	0,00	0,00
Proventi e oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00
Utile (perdite) dell'esercizio	0,00	0,00	0,00

2. Società METANOGAS S.p.A. con n° 19 azioni pari a una quota del 0,2 %

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
METANOGAS	S.p.A.	N° 4 amministratori N° 5 revisori n. _____ dipendenti compensi amministratori € _____

(N.D.R.: Si consiglia di inserire anche una scheda dettagliata della società)

Codice fiscale/partita Iva	03817030657
Forma giuridica	Società per azioni
Anno di costituzione	18.07.2001
Natura di holding	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Sede legale	SAN RUFO (SA)
Indirizzo	Via Camerino
Telefono	
PEC	consultingsas@cgn.legalmail.it
Sito istituzionale	

Attività svolta	Progettazione e costruzione di impianti a rete di produzione, trasporto e di distribuzione dei gas, anche liquefatti.
Capitale sociale	499.978,48
Numero soci	19
Affidamenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Modalità di affidamento	
Oneri per il Comune:	Zero
- Per contratto di servizio	
- Per trasferimenti in conto capitale	
- Per trasferimenti in conto esercizio	
- Per concessione di crediti	
- Per copertura disavanzi o perdite	
- Per acquisizione di quote societarie	
- Per aumento di capitale sociale	
Dividendi erogati al Comune:	Zero
Numero azioni possedute	19
Valore complessivo azioni	981,16
Percentuale di partecipazione	0,2%
Rappresentante nominato dal Comune	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
- Se SI indicare cognome e nome	
- Se SI indicare trattamento economico annuo lordo	

STATO PATRIMONIALE	2011	2012	2013
Attivo patrimoniale	0,00	0,00	0,00
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
F) Immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
G) Attivo circolante	0,00	0,00	0,00
H) Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
Passivo patrimoniale	0,00	0,00	0,00
F) Patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
G) Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
H) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
I) Debiti	0,00	0,00	0,00
J) Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	0,00	0,00	0,00
Costi della produzione	0,00	0,00	0,00
Proventi e oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00
Utile (perdite) dell'esercizio	0,00	0,00	0,00

3. Società V.D. & B. S.p.A. con n° 20 azioni pari a una quota dello 0,92%

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
V.D. & B.	S.p.A.	N° 5 amministratori N° 5 revisori n. _____ dipendenti compensi amministratori € _____

(N.D.R.: Si consiglia di inserire anche una scheda dettagliata della società)

Codice fiscale/partita Iva	03770560658
Forma giuridica	Società per azioni
Anno di costituzione	16.02.2001
Natura di holding	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Sede legale	PADULA (SA)
Indirizzo	Viale Certosa c/o Comunità Montana Vallo di Diano
Telefono	
PEC	pattodianobussento@cgn.legalmail.it
Sito istituzionale	
Attività svolta	Coordinamento ed attuazione del patto territoriale "Bussento-Vallo di Diano"
Capitale sociale	120.010,00
Numero soci	31
Affidamenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Modalità di affidamento	
Oneri per il Comune:	Zero
- Per contratto di servizio	
- Per trasferimenti in conto capitale	
- Per trasferimenti in conto esercizio	
- Per concessione di crediti	
- Per copertura disavanzi o perdite	
- Per acquisizione di quote societarie	
- Per aumento di capitale sociale	
Dividendi erogati al Comune:	Zero
Numero azioni possedute	20
Valore complessivo azioni	1.100,00
Percentuale di partecipazione	0,92%
Rappresentante nominato dal Comune	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
- Se SI indicare cognome e nome	
- Se SI indicare trattamento economico annuo lordo	

STATO PATRIMONIALE	2011	2012	2013
Attivo patrimoniale	0,00	0,00	0,00
I) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
J) Immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00

K) Attivo circolante	0,00	0,00	0,00
L) Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
Passivo patrimoniale	0,00	0,00	0,00
K) Patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
L) Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
M) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
N) Debiti	0,00	0,00	0,00
O) Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	0,00	0,00	0,00
Costi della produzione	0,00	0,00	0,00
Proventi e oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00
Utile (perdite) dell'esercizio	0,00	0,00	0,00

2. Analisi tecnica del piano operativo di razionalizzazione

Con il piano operativo di razionalizzazione si prevede di attuare nel corso dell'anno 2015 una riduzione del numero delle partecipazioni del Comune.

In particolare si prevede eliminare, entro il 31.12.2015 le partecipazioni nelle seguenti società:

1. ASMENET Società Consortile a responsabilità limitata;
1. MATANOGAS S.p.A.;
2. V.D. & B. S.p.A.;

con un risparmio annuo previsto indicativamente in € Zero.

1.1. ASMENET Società Consortile a responsabilità limitata

Il comune è proprietario di una quota pari allo 0,23% del capitale sociale.

La partecipazione deriva dalla originaria proprietà di una quota della società.

La società si occupa di realizzare centri di servizi territoriali (CST) che garantiscono la diffusione dei servizi innovativi.

Dalle visure camerali risulta che il numero degli amministratori è pari a 1 (uno) ed il numero dei dipendenti è pari a Zero.

Dalle risultanze contabili:

non risultano costi collegati alla partecipazione;

(oppure)

risultano i seguenti costi collegati alla partecipazione negli ultimi tre anni:
(anno); (anno); (anno);

Dalle risultanze contabili risulta altresì:

che negli ultimi tre anni non sono stati incassati dividendi;

(oppure)

che negli ultimi tre anni sono stati incassati i seguenti dividendi: (anno); (anno); (anno);

Il valore della partecipazione a bilancio ammonta ad € Zero.

L'ASMENET Soc. Cons. a R.L. ha chiuso i propri bilanci negli ultimi 3 anni evidenziando:

Anno	Utile	Perdita
------	-------	---------

2011	€ 0,00	€ 0,00
2012	€ 0,00	€ 0,00
2013	€ 0,00	€ 0,00

L'articolo 1, comma 611, della legge 190/2014, prevede fra i criteri per la razionalizzazione, l'aggregazione delle società di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e non la soppressione.

In merito a tale criterio si formulano le seguenti considerazioni:

“Il Comune non intende mantenere la partecipazione nella società in quanto ritenuta non indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali”.

2.1. Società METANOGAS S.p.A.

Il comune è proprietario di n° 19 azioni della società pari allo 0,2% del capitale sociale.

La proprietà delle azioni di € 981,16 deriva dalla originaria proprietà delle quote.

La società si occupa della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica e in particolare di progettazione e costruzione di impianti a rete di produzione, trasporto e di distribuzione dei gas, anche liquefatti.

Dalle visure camerali risulta che il numero degli amministratori è pari a 4 (quattro) ed il numero dei dipendenti è pari a Zero.

Dalle risultanze contabili:

non risultano costi collegati alla partecipazione;

(oppure)

risultano i seguenti costi collegati alla partecipazione negli ultimi tre anni: (anno); (anno); (anno);

Dalle risultanze contabili risulta altresì:

che negli ultimi tre anni non sono stati incassati dividendi;

(oppure)

che negli ultimi tre anni sono stati incassati i seguenti dividendi: (anno); (anno); (anno);

Il valore della partecipazione a bilancio ammonta ad € Zero.

La società METANOGAS S.p.A. ha chiuso i propri bilanci negli ultimi 3 anni evidenziando:

Anno	Utile	Perdita
------	-------	---------

2011	€ 0,00	€ 0,00
2012	€ 0,00	€ 0,00
2013	€ 0,00	€00

L'articolo 1, comma 611, della legge 190/2014, prevede fra i criteri per la razionalizzazione, l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali nonché composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In merito a tale criterio si formulano le seguenti considerazioni:

“Il Comune intende cedere entro il 31.12.2015 la propria quota di partecipazione nella società, in quanto ritenuta non indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali”.

2.2. Società V.D. & B. S.p.A.

Il comune è proprietario di n° 20 azioni della società pari allo 0,92% del capitale sociale.

La proprietà delle azioni di € 1.100,00 deriva dalla originaria proprietà delle quote.

La società si occupa della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica e in particolare del coordinamento ed attuazione del patto territoriale “Bussento-Vallo di Diano”.

Dalle visure camerali risulta che il numero degli amministratori è pari a 5 (cinque) ed il numero dei dipendenti è pari a Zero.

Dalle risultanze contabili:

non risultano costi collegati alla partecipazione;

(oppure)

risultano i seguenti costi collegati alla partecipazione negli ultimi tre anni: (anno); (anno); (anno);

Dalle risultanze contabili risulta altresì:

che negli ultimi tre anni non sono stati incassati dividendi;

(oppure)

che negli ultimi tre anni sono stati incassati i seguenti dividendi: (anno); (anno); (anno);

Il valore della partecipazione a bilancio ammonta ad € Zero.

La società V.D. & B. S.p.A. ha chiuso i propri bilanci negli ultimi 3 anni evidenziando:

Anno	Utile	Perdita
2011	€ 0,00	€ 0,00
2012	€ 0,00	€ 0,00
2013	€ 0,00	€,00

L'articolo 1, comma 611, della legge 190/2014, prevede fra i criteri per la razionalizzazione, l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali nonché composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In merito a tale criterio si formulano le seguenti considerazioni:

“Il Comune intende cedere entro il 31.12.2015 la propria quota di partecipazione nella società, in quanto ritenuta non indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali”.

Il Sindaco
 Francesco De Mieri

Il Responsabile

del Servizio Economico
 Finanziario

Antonia Apadula

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente
sig. De Mieri Francesco

SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Liguori Erika

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi 11-05-2015 (prot. n. 2134), ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T. U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Sanza, li 11-05-2015

SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Liguori Erika

Esecutività

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Sanza, li 30-04-2015

Il Segretario Comunale
LIGUORI ERIKA